



**CITTÀ
di BIELLA**

MEDAGLIA D'ORO AL VALORE MILITARE
MEDAGLIA D'ARGENTO AL MERITO CIVILE

DIVISIONE TECNICA – UFFICIO CIMITERI

COMMÉMORAZIONE DEI DEFUNTI

IL DIRIGENTE RESPONSABILE

Ritenuta la necessità di disciplinare le norme comportamentali e di servizio all'interno dei Cimiteri cittadini nei giorni dedicati alla Commemorazione dei Defunti:

ORDINA

1. Nei giorni dal **28 Ottobre al 6 Novembre p.v. compresi** è sospeso ogni genere di lavoro edilizio nell'interno dei Cimiteri. E' sospesa l'effettuazione di esumazioni e di estumulazioni (ordinarie e straordinarie) e in detti giorni i viali dovranno essere perfettamente sgombri da qualunque materiale, nonché da veicoli, anche a mano, e da qualsiasi attrezzo.
2. I conducenti di autovetture dovranno uniformarsi agli ordini dei Funzionari ed Agenti Municipali in servizio.
3. E' vietato ai rivenditori di qualsiasi merce di sostare, circolare, impiantare banchi lungo la strada di accesso ai vari Cimiteri, sui piazzali e nelle adiacenze.
4. Tutti indistintamente i visitatori sono tenuti all'osservanza delle disposizioni del Regolamento Comunale di Polizia Mortuaria qui di seguito riportate in estratto.

Estratto del Regolamento Comunale di Polizia Mortuaria

Art. 88 1 – I cavalli, le vetture, le biciclette, le automobili ed in genere qualsiasi veicolo potrà introdursi nel Cimitero soltanto per servizio medesimo. E' assolutamente vietata l'introduzione dei cani o di altri animali anche se tenuti a catena od al guinzaglio. E' pure proibito l'ingresso ai ragazzi di età inferiore agli otto anni se non accompagnati per mano da persone adulte. E' proibito infine passare attraverso i campi e attraverso le fosse. Il passaggio attraverso i campi deve avvenire lungo il sentiero di ciglio delle fosse medesime e per la via più diretta.

2 – I divieti di cui al precedente comma non si applicano ai mezzi di locomozione dei non deambulanti ed i cani al servizio dei non vedenti.

Art. 93 1 – Qualunque asportazione di materiali o di oggetti ornamentali del Cimitero è vietata, come è vietato asportare dal Cimitero anche semplici fiori, gli arbusti o le corone.

Art. 94 1 – È assolutamente proibito recar qualsiasi danno o sfregio ai muri interni del Cimitero e delle cappelle, alle lapidi etc.

com'è proibito di eseguire qualsiasi iscrizione che non sia autorizzata dal Comune.

Art. 96 1 – Chiunque nell'interno del Cimitero tenesse un contegno non conveniente, sarà dal custode o da altro personale del Cimitero o di Polizia Urbana e Municipale diffidato ad uscire immediatamente ed anche, ove occorra, accompagnato. Fatto questo, restano salve ed impregiudicate le conseguenze amministrative e penali ai sensi di Legge.

Art. 97 1 – La violazione delle disposizioni contenute nel presente Regolamento è soggetta a sanzione amministrativa pecuniaria, salva l'applicazione delle sanzioni penali nei casi previsti, a norma degli artt. 338, 340 e 358 del Testo Unico delle Leggi Sanitarie, approvato con Regio Decreto 27 Luglio 19834, n° 1256, come modificati per effetto dell'art. 3 della Legge 12 Luglio 1961, n° 603, e degli articoli 32 e 113 della Legge 24 Novembre 1981, n° 689.

Biella, addì 29 Settembre 2016



IL DIRIGENTE

Arch. Graziano PATERGNANI